

I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE"-RUTIGLIANO
Prot. 0012867 del 09/12/2021
(Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
al DSGA
Dell'IISS "Alpi-Montale"
Albo online
Bacheche elettroniche

OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale scolastico – D.L. 26 novembre 2021 n. 172 e Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Prot. 1889 del 07.12.2021

Con la presente si riassume il contenuto dell'allegata nota Nota Prot. 1889 del 07.12.2021 relativa all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 172/2021, della quale si raccomanda un'attenta lettura.

- A decorrere **dal 15 dicembre 2021 è introdotto l'obbligo vaccinale** anti SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. **Fa eccezione il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso** (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualsiasi titolo, congedo per maternità o parentale).
- Per il **personale esterno** che presta la propria attività lavorativa a scuola continua a valere il disposto dell'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 convertito dalla Legge 87/2021 (possessione del c.d. Green Pass "base").
- **L'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario** (doppia somministrazione AstraZeneca, Pfizer, Moderna e monodose Johnson) e **la somministrazione della dose di richiamo**, da effettuarsi non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ed **entro la scadenza della certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione o al completamento del ciclo vaccinale primario** (nove mesi secondo le disposizioni attualmente vigenti).
- Per quanto attiene l'esenzione dall'obbligo vaccinale, la normativa vigente prevede che **la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"**.
- Il controllo e il rispetto dell'obbligo vaccinale sono assicurati dal dirigente scolastico.
- Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:
 - a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
 - b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
 - c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
 - d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, **in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.**

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia **nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, **da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.**

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

- La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara PARISI

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma2 del D.Lgs 39/93